

Prot. n. 399/2022

Roma, 27 giugno 2022

Oggetto: Modificazioni alla determinazione e-DAS n.138764 del 10/05/2020

Vi informiamo che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) con **Determinazione Direttoriale Prot. 287104/RU del 27 giugno 2022**, che alleghiamo per pronto riferimento, in considerazione dell’opportunità di estendere l’obbligo di presentazione del DAS in forma esclusivamente telematica ad altri prodotti assoggettati e ad altre tipologie di impiego con le modalità previste dalla determinazione e-DAS per la benzina ed il gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale, introducendo specifiche integrazioni in base alla vigente disciplina regolamentare relativa ai suddetti prodotti ed alle relative destinazioni d’uso, ha apportato **modificazioni alla determinazione e-DAS n.138764 del 10/05/2020**.

L’art. 1, comma 1 (Definizioni) viene integrato come segue:

1) il quinto trattino è sostituito dal seguente:

“- **depositante**: il soggetto per conto del quale l’esercente deposito procede all’estrazione del prodotto assoggettato ad accisa o denaturato dal proprio impianto. In caso di estrazione da un deposito fiscale di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, coincide con il soggetto di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di estrazione da un deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante, coincide con il soggetto di cui all’articolo 25, comma 6-ter, del TUA, per conto del quale il titolare del medesimo deposito detiene o estrae tali prodotti

2) l’undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

“- **speditore**: il soggetto che trasferisce prodotti energetici assoggettati ad accisa o denaturati, depositario autorizzato ai sensi dell’articolo 5 del TUA o esercente deposito commerciale di prodotti di cui all’articolo 25, commi 1 e 6, del TUA, intestatario della relativa licenza fiscale;”.

La circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all’aliquota di accisa normale prevista dall’Allegato I al TUA **nonché denaturati per uso agricolo** è effettuata con la scorta dell’e-DAS contenente i dati obbligatori di cui alla presente determinazione e secondo le disposizioni della stessa (art. 2, comma 1 “Ambito di applicazione e disposizioni generali”).

Per ciascun deposito, lo speditore ha la facoltà di delegare ad altro soggetto la trasmissione dei messaggi elettronici secondo quanto previsto dal Modello Autorizzativo Unico. La procura **notarile** scritta è preventivamente consegnata dallo speditore all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito. (art. 2, comma 5).

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

Nel caso si tratti di propri dipendenti in via esclusiva e stabilmente operanti presso il deposito stesso, lo speditore può delegare alla sottoscrizione dell'e-DAS fino a tre preposti. In tale evenienza, la relativa procura scritta può essere fornita in forma libera.

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Le disposizioni della presente determinazione relative alla benzina ed al gasolio usati come carburante, si applicano anche alla circolazione nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici, trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA:

- a) **oli minerali** di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- b) **gas di petrolio liquefatti** di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), del TUA, limitatamente al trasporto per **carichi predefiniti**;
- c) **prodotti energetici** di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad **accisa**, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi.

Con riferimento alle modalità di emissione e compilazione dell'e-DAS, è previsto che In caso di e-DAS relativi alla circolazione dei prodotti energetici di cui all'articolo 2, comma 6-bis, è omessa la compilazione del dato di cui al comma 4, lettera m).

Tale richiamato comma dispone che in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell'IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.

In caso di e-DAS relativi alla **circolazione**, in **più partite** verso **destinatari plurimi**, di carburanti per la **navigazione marittima**, mediante **bettolina**, ovvero per la **navigazione aerea**, mediante **autobotte**, la **durata massima** di cui al comma 4, lettera f), è elevata a **48 ore**. Lo speditore che effettua rifornimenti diretti che richiedono la predetta durata maggiorata ne dà preventiva comunicazione una tantum all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di estrazione.

In caso di trasferimento di **carburanti denaturati per uso agricolo**, il controllo automatizzato della **validità** della **licenza di esercizio** del deposito commerciale destinatario sostituisce la presentazione della stessa al deposito fiscale mittente (art. 4, comma 4-bis).

Nei casi di **rifornimento diretto** di **carburanti esenti** per la **navigazione** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l'**attestazione di ricezione** da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita è apposta tramite l'apposito **servizio disponibile** sul portale ADM ovvero sulla **copia stampata** dell'e-DAS. In quest'ultima evenienza, è ammessa la tenuta della copia stampata in forma dematerializzata nel sistema elettronico dello speditore (art. 10, comma 4-bis).

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

Con riferimento al trasferimento di carburanti assoggettati ad accisa tra depositi commerciali, in caso di **trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa non denaturati** tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e-DAS per ogni spedizione (art. 16, comma 1).

Il trasferimento di **gasolio** e di **benzina denaturati per uso agricolo** tra depositi commerciali è effettuato, per il tramite di un deposito fiscale mittente, secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454 (art. 16, comma 12-bis).

Il deposito commerciale che invia direttamente i prodotti ad altro deposito commerciale senza immetterli nei propri impianti è tenuto ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale depositante presso il deposito fiscale mittente (art. 16, comma 12-ter).

Al di fuori dei casi di cui ai commi 12-bis e 12-ter non è ammesso il trasferimento tra depositi commerciali di prodotti energetici denaturati.

In caso di indisponibilità dei sistemi informatici nei trasferimenti di **carburanti assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA** tra depositi commerciali, le relative comunicazioni preventiva e consuntiva sono effettuate agli Uffici delle dogane interessati tramite PEC, secondo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 9, del TUA.


Con riferimento all'autorizzazione all'impiego dell'e-DAS (art. 18), è previsto che ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assoluta **nonché denaturati per uso agricolo ovvero gli altri prodotti assoggettati di cui all'articolo 2, comma 6-bis** nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

L'Ufficio delle dogane ha facoltà di effettuare verifiche per il riscontro di quanto comunicato dal depositario. Qualora non si rilevino ragioni ostative, l'Ufficio delle dogane, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante **nonché degli altri prodotti assoggettati di cui all'articolo 2, comma 6-bis**, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la relativa data di decorrenza dell'efficacia.

Lo speditore **già autorizzato** all'emissione dell'e-DAS per le spedizioni di benzina e di gasolio usati come carburante che commercializza anche gli altri prodotti assoggettati di cui all'articolo 2, comma 6-bis, inizia ad emettere l'e-DAS anche per tali prodotti previo aggiornamento della comunicazione, senza attendere il rinnovo dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio delle dogane.

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

Dalla medesima data di cui al comma 3 sono **revocate** le **autorizzazioni** ad esercire **depositi contabili** di benzina e di gasolio usati come carburante **nonché degli altri prodotti energetici oggetto dell'autorizzazione all'impiego dell'e-DAS** insistenti nell'impianto. Ai depositanti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 12 aprile 2018 è rilasciato il codice identificativo alle condizioni previste, al fine di consentire allo spediteore l'emissione degli E-DAS, per loro conto, secondo le disposizioni della presente direttoriale.

Relativamente alla **vigilanza** ed al **controllo**, gli UdPGeT ai fini della vigilanza sull'osservanza della presente determinazione, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia nei riguardi dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasferimento della benzina e del gasolio usati come carburante **nonché degli altri prodotti energetici** scortati dall'e-DAS. 

Per eseguire controlli e riscontri sulla circolazione della benzina e del gasolio usati come carburante **nonché degli altri prodotti energetici scortati dall'e-DAS** gli Uffici delle dogane possono avvalersi dei sistemi elettronici in dotazione dei soggetti che li commerciano e collegarsi direttamente con gli stessi, in via autonoma e diretta. Qualora richiesti in fase di verifica, tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elenchi su supporti informatici contenenti i dati relativi alle movimentazioni ed alle sottostanti transazioni economiche nonché a produrre, su richiesta, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi.

L'Ufficio delle dogane competente sul deposito presso cui si svolgono operazioni di denaturazione controlla, anche ai fini dell'articolo 4, comma 2, la congruenza delle quantità di prodotti denaturati ottenuti con quelle estratte dal medesimo deposito.

Gli Uffici delle dogane controllano la **congruenza** delle quantità di gasolio e di benzina denaturati per uso agricolo trasferite dagli speditori con la scorta dell'e-DAS agli utilizzatori con le quantità spettanti a ciascuno di essi, indicate nell'elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione compilato ed inviato dall'ufficio regionale o provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Nei casi di **rifornimento diretto** di carburanti esenti per la navigazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, gli Uffici delle dogane controllano la congruenza dei dati degli e-DAS emessi e dell'attestazione di ricezione del prodotto apposta dal comandante dell'imbarcazione rifornita, con quelli resi disponibili dai sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate installati sulle autobotti e sulle bettoline utilizzate per il trasporto.

L'Agenzia, all'art. 2, prevede che l'obbligo di presentazione dell'e-DAS per i prodotti assoggettati di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della determinazione direttoriale prot. 285111/RU del 27 giugno 2022 decorre dal **1° luglio 2022**.

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail assocostieri@assocostieri.it – assocostieri@pec.it
C.F. 97024500585

Anteriormente alla decorrenza dell'obbligo, l'esercente deposito provvede agli **adempimenti** di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della determinazione e-DAS relativamente ai prodotti di cui al comma 1 (**Autorizzazione** all'impiego dell'e-DAS).

Gli speditori già autorizzati all'impiego dell'e-DAS per il gasolio e la benzina assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA nonché denaturati per uso agricolo possono iniziare ad impiegare l'e-DAS anche per gli altri prodotti energetici indicati nella comunicazione di cui all'articolo 18, comma 3-bis, della determinazione e-DAS una volta eseguiti gli adempimenti di cui al comma 2, senza attendere l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio delle dogane competente.

Per i prodotti assoggettati di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della determinazione e-DAS. In fase di **prima attuazione**, laddove fossero riscontrate **problematiche tecniche** nella funzionalità del sistema elettronico dello spediteore tali da impedire l'emissione dell'e-DAS, su **motivata istanza** dell'esercente spediteore l'Ufficio delle dogane potrà **autorizzare** il medesimo per il **periodo necessario** al loro superamento, in ogni caso **non superiore a 90 giorni**, a continuare ad emettere il documento su **formato cartaceo** con i dati previsti dall'articolo 3, comma 4, della determinazione e-DAS.

Cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria

